

Roma, 28 marzo 2025

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2025\_13**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Necessario l'accertamento del reato presupposto del riciclaggio**

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile o non giudiziariamente escluso in forma irrevocabile. Tale principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 6584/2022), viene ribadito dalla sentenza n. 11483 depositata ieri dalla seconda sezione penale della Cassazione, che opera tuttavia una precisazione. Viene, infatti, specificato che la possibilità di risalire al delitto presupposto in via logica non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia dell'illecito che sia all'origine del bene oggetto dell'attività di trasformazione, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando sufficiente il richiamo a indici sintomatici privi di specificità in ordine alla traccia della disponibilità finanziaria, e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso. Se è dunque certamente vero che l'esistenza del delitto presupposto può essere affermata anche solo incidentalmente in via logica, va pure ricordato che tale affermazione è stata ribadita prevalentemente in sede cautelare e, in special modo, in sede di sequestro “probatorio” che, ordinariamente, interviene all'origine della indagine quando l'unico elemento oggettivamente acquisito è quello della disponibilità “ingiustificata” di denaro o di beni solo talvolta detenuti con modalità tali da consentire di inferire, da tale circostanza di fatto, la loro provenienza delittuosa. Diversa è invece la situazione quando le indagini siano state completate, l'imputazione elevata, gli imputati tratti a giudizio e l'istruttoria dibattimentale compiuta. In tali contesti, alla generica indicazione della fonte illecita contenuta in imputazione, il giudice può supplire con la identificazione di un “tipo”, purché di una tale fisionomia si sia concretamente dibattuto nel contraddittorio o nel successivo grado di giudizio di merito. Oggi, le novità apportate al codice penale (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) dal DLgs. 195/2021, impongono all'interprete di porre maggiore attenzione nell'analisi descrittiva della fattispecie concreta da provare nel processo, dal momento che sono inclusi la ricettazione, il riciclaggio e il reimpiego anche del denaro (o della cosa) proveniente delitto, delitto colposo o contravvenzione e non più solo da “delitto” doloso. Nel caso affrontato dalla sentenza qui in commento, le imputazioni identificavano in termini del tutto generici la provenienza “illecita” delle somme oggetto di riciclaggio, dapprima con riferimento a un'evasione tributaria riferibile alla dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), e poi, in primo e in secondo grado, con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) che, si ricorda, sanziona la condotta di chi “al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi ..., aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. In proposito, la Cassazione ritiene che la sentenza di appello vada annullata con rinvio in quanto non ha tenuto conto

del tema della non configurabilità in concreto di quel delitto presupposto immaginato dai giudici di primo grado. In particolare – come evidenziato dalla difesa – non era stata accertata l’esistenza di un debito erariale in capo agli autori del fatto presupposto, né erano stati verificati i presupposti penali della presunta violazione del citato art. 11. Viene così chiesto al giudice del rinvio di attenersi ai principi di diritto espressi nelle motivazioni (e sopra brevemente sintetizzati), non potendosi identificare il reato presupposto del delitto di riciclaggio in una fattispecie astratta solo ipotizzabile, ma mai concretamente verificata nei suoi elementi costitutivi, accertando se e in che termini possa ritenersi configurabile altro delitto presupposto.

*Fonte: Maria Francesca Artusi, Eutekne del 22 marzo 2025*

## ➤ **Trust, tassazione in ingresso**

Vale la regola della territorialità anche per i trasferimenti di beni e diritti in trust da parte di un disponente non residente. Lo scrive STEP, Society of Trust and Estate Practitioners, nel position paper “Trust e regole di territorialità” diffuso ieri ai propri associati. La questione affrontata prende origine dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sulle Successioni) dal decreto legislativo 139 del 18 dicembre 2024 che con specifico riferimento ai trust ne ha sistematizzato la relativa disciplina al fine di definire in via normativa la rilevanza dell’istituto, fino ad ora rimessa alla prassi e alla giurisprudenza. In tale ambito sono state dettate le regole di territorialità delle imposte gravanti sul trust, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 2-bis nell’art. 2 del d.lgs. 346/1990, secondo cui: “Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”. La formulazione della norma, ad avviso di STEP Italy, non appare risolutiva. Il primo periodo, relativo ai disponenti residenti, è chiaro nel far riferimento al momento dell’apporto; ciò potrebbe quindi indurre a ritenere che anche in caso di disponenti non residenti la rilevanza territoriale debba essere verificata in tale momento. Tuttavia, al termine del periodo rilevante, la norma stabilisce che l’imposta si applica ai beni e diritti trasferiti ai beneficiari suggerendo quindi che l’attenzione vada rivolta sui beni effettivamente trasferiti, piuttosto che su quelli originariamente apportati dal disponente. Pur avendo anche questa seconda lettura (cosiddetta Territorialità in Uscita) delle valide argomentazioni a supporto, STEP Italy ritiene che la prima opzione, quella dell’applicabilità dell’imposta al momento dell’apporto anche ai soggetti non residenti (cosiddetta Territorialità in Entrata) sembra supportata dal tenore letterale del neo-introdotta art. 4-bis del d.lgs. 346/1990, il quale, prevedendo di assolvere l’imposta in ingresso, ha espressamente previsto che l’esercizio dell’opzione comporti una anticipazione al momento dell’apporto di tutti i presupposti applicativi dell’imposta. Nel farlo la norma in effetti nulla prevede in materia di territorialità, a differenza di quanto invece faceva l’Agenzia delle Entrate che invece aveva affermato che ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni i requisiti della territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione. Un’interpretazione che desse però rilevanza al radicamento della territorialità dell’imposta al momento della devoluzione dei beni, ad avviso di STEP, implicherebbe, a carico del trustee, l’obbligo di tenere traccia della nazionalità dei beni, anche di quelli la cui natura si sarà trasformata nel corso di tutta la durata del trust. Per questo motivo, nonostante il sopra citato articolo 2-bis, risulti essere di non facile lettura, in presenza di apporti in trust da parte di un disponente non residente, STEP Italy ritiene che la tesi della Territorialità in Entrata sia quella più convincente e aderente al testo della norma.

Fonte: Italia Oggi del 26 marzo 2025

## ➤ Un pacchetto di misure per stringere il cerchio sull'evasione d'imposta

L'adozione della nuova direttiva Vida (Vat in the digital age) da parte del Parlamento e del Consiglio europeo chiude un iter di negoziazioni tra gli Stati membri durato più di due anni. Siamo in presenza della più rilevante modifica della vigente direttiva 2006/112/Ce sugli adempimenti. L'importante innovazione sostanziale era avvenuta il 1° gennaio 2010 con le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi. Il "motore" palesemente evidenziato di questo atto europeo è quello di riuscire a combattere l'evasione e la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. A questo riguardo il nostro Paese, che è stato tra i primi a imporre la fatturazione elettronica tra privati, viene espressamente citato nel documento di studio per il Parlamento europeo. Anzi il primo riquadro di questo testo intitola «Sistema di intercambio»(sic), in un documento prodotto solo in inglese, per mostrare l'apprezzamento delle nostre realizzazioni e della conseguente caduta del Vat gap, cioè dell'imposta che manca nel confronto tra il gettito teorico (calcolato su base macroeconomica) e quello effettivo. Il rapporto indica il successo della fatturazione elettronica in questi termini: da 35 miliardi di Vat gap nel 2018 a 16 nel 2022. Certo, la fatturazione elettronica ha eliminato soprattutto una serie di frodi, mentre l'evasione – specie al dettaglio – può continuare indisturbata. Oltre questo apprezzamento formale, il nostro Paese ha "guadagnato" la discesa delle deroghe da due a una. La fatturazione elettronica obbligatoria tra privati non era prevista dalla direttiva, che la consentiva solo previo accordo con il cliente. La seconda (che a questo punto diventa la prima) è quella relativa allo split payment, la cui concessione originaria era subordinata all'impegno di non chiedere nessuna proroga, impegno che si è perso per strada, come spesso avviene per aspetti di mera politica. Questa riduzione delle deroghe potrà facilitare l'accordo per il reverse charge nelle prestazioni di prevalente manodopera nel settore dei trasporti e della logistica, introdotto dalla legge di Bilancio del 2025. In occasione del precedente diniego di autorizzazione per l'analogo reverse charge in qualunque situazione di prevalenza della manodopera presso il committente, il documento della Commissione europea(Com) 2020/243 del 22 giugno 2020 iniziava con il riferimento alla presenza di altre due deroghe, quelle sopra indicate, ma approfondiva la motivazione del rifiuto della nostra richiesta. Quella più rilevante diceva che la prima componente della frode, ossia l'omesso versamento dell'Iva da parte di imprese che effettuano una somministrazione di personale atipica, costituisce un problema che dovrebbe essere affrontato con misure convenzionali quali ispezioni di routine e attività di audit. A questo riguardo, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dovrebbe essere estremamente utile per individuare e affrontare questo tipo di frode in uno stadio precoce. Queste motivazioni si aggiungono a quella relativa ai maggiori controlli sulle compensazioni, la cui attuazione è culminata lo scorso anno con la canalizzazione esclusiva degli F24 in compensazione nel canale internet delle Entrate. Pertanto sarà interessante vedere quale sarà la posizione della Commissione europea per la nuova richiesta di deroga. Fermo restando, anche qui, l'aspetto politico che potrebbe far pendere la bilancia dalla nostra parte. Sicuramente apprezzabile sarà, ma dal 1° luglio 2030, la fatturazione elettronica delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi transnazionali. Non solo ci sarà un riscontro puntuale e immediato rispetto alla procedura del listing(che noi chiamiamo Intrastat), ma verrà evitato il rischio che la controparte non sia più presente nel Vies al momento della verifica presso il fornitore: la sezione nazionale del Vies è gestita dalle singole amministrazioni finanziarie e non tutte indicano la data in cui un soggetto d'imposta è uscito da questa banca dati. Per prudenza molti fornitori italiani oggi memorizzano lo screenshot relativo all'iscrizione del cliente, sia quando emettono una prima fattura, sia di regola all'inizio di ciascun anno. Questo non sarà più necessario, perché il sistema controllerà la presenza del cliente nella banca dati al momento di emissione della singola fattura, bloccando quelle non riferibili a un cliente validato.

Fonte: Raffaele Rizzardi, Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2025

## ➤ Imposta sulle successioni incerta per la residenza trasferita nella seconda metà dell'anno

L'art. 2 commi 1 e 2-bis del DLgs. 346/1990, come modificato dall'art. 1 del DLgs. 139/2024, prevede il c.d. principio di worldwide taxation nel caso di individuo residente in Italia, che agisce quale dante causa in trasferimenti a titolo gratuito (che avvengano sia inter vivos, sia mortis causa) o in atti dispositivi in fondi in trust e vincoli di disposizione. Unica eccezione a questo principio è stabilita dall'art. 1 comma 158 della L. 232/2016. Richiamando tale norma, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 17/2017 (§ 5.3) ha precisato che per "le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni", "è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione". Coloro i quali trasferiscono la residenza in Italia nel corso della seconda metà di un anno solare, a prescindere che intendano o meno optare per il regime agevolativo di cui all'art. 24-bis del TUIR, dovrebbero risultare fiscalmente non residenti ai fini delle imposte sui redditi, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del TUIR, come modificato a opera dell'art. 1 del DLgs. 209/2023. Incerto, invece, per detta frazione di anno, risulterebbe l'inquadramento della residenza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il Testo unico di detta imposta non definisce i requisiti per essere qualificati come residenti e, al pari, non individua un periodo di imposta (contrariamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, grazie all'art. 7 del TUIR). A tal riguardo, la dottrina, nel corso del tempo, si è orientata maggiormente verso la residenza di cui all'art. 43 comma 2 c.c., piuttosto che alla residenza anagrafica di cui all'art. 2 della L. 1228/54. La residenza civilistica, definita come "luogo in cui la persona ha la dimora abituale", secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 304/97, "è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. 5 febbraio 1985, n. 791)". Pertanto un individuo, allorché agisse come dante causa in un trasferimento a titolo gratuito in detta frazione di anno, potrebbe essere qualificato come fiscalmente residente ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e al contempo come fiscalmente non residente per l'imposta sui redditi (e quindi impossibilitato a esercitare l'opzione del regime fiscale agevolativo per tale periodo di imposta). L'individuo dante causa potrebbe inoltre essere considerato come fiscalmente residente anche dallo Stato di provenienza. A riguardo deve essere tenuto presente che l'Italia ha ratificato solamente sette Convenzioni contro le doppie imposizioni. Di queste, solo quella stipulata con la Francia ha riguardo anche dell'imposta sulle donazioni (è inoltre dubbia l'applicabilità della Convenzione a un individuo in vigenza d'opzione dell'art. 24-bis del TUIR, dato quanto all'art. 4 par. 1 della Convenzione con la Francia). Da notare che le Convenzioni in essere, con le limitazioni sopra menzionate, come primo criterio dirimente perlopiù guardano al domicilio. Qualora neppure questo sia sufficiente a dirimere la contesa, ecco che solitamente sono previste le c.d. tie break rules, sulla base di parametri quali l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali personali ed economici o la cittadinanza (non per la Convenzione tra Italia e Stati Uniti, ratificata con L. 19 luglio 1956 n. 943). In tale contesto non può essere tralasciata una considerazione relativa ai profili soggettivi di rilievo. Nella normativa italiana si ha riguardo solo dell'individuo dante causa. In altre giurisdizioni (quali ad esempio Francia, Germania e Spagna), a essere considerata è anche la residenza dell'avente causa. Pertanto, prima del trasferimento di residenza e quantomeno all'interno del medesimo anno solare devono essere attentamente valutati gli impatti tributari di eventuali trasferimenti a titolo gratuito e disposizioni in favore di trust (medesima attenzione deve essere posta qualora il trasferimento avvenga in uscita dall'Italia).


*Fonte: Michele Saletti, Eutekne del 28 marzo 2025*

➤ **Informazioni tra Consob e Bankitalia**

Bankitalia e la Consob hanno siglato un protocollo d'intesa per disciplinare le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni relativi all'esercizio del potere di intervento su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività e pratiche finanziarie in Italia, secondo il riparto di competenze stabilito dal Testo unico della finanza (Tuf). Il protocollo disciplina lo scambio delle informazioni sugli strumenti finanziari in circolazione in Italia, incluse quelle che dovessero emergere dalle analisi periodiche o dalla partecipazione ai lavori dell'Autorità bancaria europea (Eba) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Inoltre definisce le modalità e i termini per il rilascio del parere previsto dal Tuf in caso di esercizio del potere di intervento da parte di una delle due autorità e stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob si riconoscano reciprocamente quale «punto di contatto» per le comunicazioni rispettivamente con l'Eba e l'Esma. Il potere di intervento può essere esercitato attivando misure temporanee o permanenti dirette alle banche, alle imprese di investimento o ai gestori dei mercati.

*Fonte: Mercati e Finanza, Italia Oggi del 28 marzo 2025*

I migliori saluti.

La Segreteria  


LF/cdr